

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

Commercialisti - Revisori

Mauro Della Frera
Maurizio Borboni
Marisa Coppi
Elena Picen
Sonia Bianchi
Carolina Bianchi
Alessandro Co'
Jenni Lombardi
Fabio Navoni
Elena Pancari
Isabella Smussi

Consulenti del lavoro

Silvia Margini
Roberta Maifredi

Avvocati

Luigi Lupinacci
Elena De Nard
Luisa Cirelli

Circolare SNA n° 5/2014

LA COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE DEI VEICOLI IN COMODATO: chiarimenti dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

Recentemente il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) con la **Circolare MIT 27.10.2014, n. 23743** ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo, in capo ai soggetti utilizzatori "abituali" di veicoli di terzi, di comunicare alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.

Prima di tutto si precisa che l'obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l'utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.

La Circolare n. 23743 in esame chiarisce innanzitutto che la sussistenza di un comodato è **esclusa "ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo"**.

Di conseguenza l'obbligo di comunicazione è **escluso** in presenza di veicoli in disponibilità:

- **a titolo di "fringe benefit"** poiché in tal caso, venendo meno la "gratuità", non si configura la fattispecie del comodato (trattasi di retribuzione in natura);
- **ad uso promiscuo**, in quanto viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo;
- **a più dipendenti**, poiché viene meno, oltre al requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale.

Il Ministero precisa che la normativa in esame è **applicabile**, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti, anche a quelli:

- **concessi in comodato a soci / amministratori / collaboratori dell'azienda;**
- **intestati all'imprenditore individuale** se gli stessi costituiscono un bene strumentale

Studio Della Frera – Borboni & Associati

Dottori Rag. Commercialisti e Revisori – Consulenti del Lavoro - Avvocati

dell'impresa. In tal caso il relativo comodato impone l'aggiornamento esclusivamente dei dati dell'Archivio Nazionale e non anche della carta di circolazione. Se il veicolo costituisce bene personale dell'imprenditore il relativo comodato comporta anche l'obbligo di aggiornamento della carta di circolazione;

- **concessi in comodato** a soggetti diversi dalle persone fisiche quali "Aziende, Enti ed Organizzazioni".

Nella Circolare n. 23743 in esame il MIT precisa che:

- la contestuale immatricolazione del veicolo e annotazione dei dati relativi al comodatario sarà possibile, "non appena sarà attivata la relativa procedura" a condizione che, in sede di immatricolazione, la data di scadenza del contratto di comodato sia "già certa";

- alla **scadenza del comodato** di veicoli aziendali non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione in quanto il veicolo si presume rientrato nella piena disponibilità del comodante. È richiesta una nuova comunicazione soltanto qualora il veicolo sia concesso in comodato ad un nuovo soggetto;

- la **cessazione anticipata** del comodato:

va comunicata solo se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza che lo stesso sia posto nella disponibilità del nuovo comodatario;

non va comunicata se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, è posto nella disponibilità di un nuovo comodatario. In tal caso sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato (e non la cessazione del precedente).

Altre precisazioni di generale interesse fornite dalla citata circolare:

1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell'art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.
2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.
3. Non sono obbligati ad effettuare l'annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.
4. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l'annotazione, se prescritta.
5. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.
6. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorrere dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Brescia, 05/11/2014

(Dott. Fabio Navoni)